

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Modifiche all'articolo 12 dell'Allegato sub A) e sub B) delle Modalità attuative di cui al decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020, per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati dall'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017.

Il Vicepresidente, Assessore delegato alla Protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa L.R. 64/1986, ai sensi del quale al Presidente della Regione o all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

Atteso che l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

Visto il decreto 823/PC/2017 di data 11 agosto 2017, con il quale l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della L.R. 64/1986, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che hanno investito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dalla data del 10 agosto 2017 e fino a revoca del provvedimento, al fine di predisporre gli interventi urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2018 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 27 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (pubblicato sulla G.U. il 3.4.2019), concernente la ripartizione e l'assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a favore delle Regioni interessate da stati di emergenza, tra le quali si annovera la Regione Friuli Venezia Giulia in relazione agli eventi meteorologici dell'ottobre 2018;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del predetto D.P.C.M., ove si dispone che gli investimenti di cui allo stesso sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018";

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2019 (pubblicato sulla G.U. il 9.9.2019), con il quale, ad integrazione del predetto decreto 27 febbraio 2019, vengono inclusi ulteriori stati di emergenza, tra i quali si annoverano anche gli eventi meteorologici verificatisi il 10 agosto 2017 sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Atteso che gli articoli 3, 4 e 5 del suddetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 dispongono criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi meteorologici sia dell'ottobre 2018 che del 10 agosto 2017, in virtù dell'integrazione prevista dal D.P.C.M. 11 luglio 2019;

Vista la nota prot.3105/20 del 31 gennaio 2020 con la quale il Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 ha trasmesso al Dipartimento di protezione civile il Piano per gli investimenti per l'anno 2020, in cui è previsto l'intervento concernente l'avvio delle procedure contributive a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate in conseguenza degli eventi emergenziali del 10 agosto 2017, con il finanziamento pari ad euro 3.000.000,00;

Atteso che il Piano per gli investimenti per l'anno 2020 di cui alla citata nota prot.3105/20 del 31 gennaio 2020 è stato approvato dal Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. POST/0007642 dd.17 febbraio 2020;

Visto il decreto 13 marzo 2020 n. 322/PC/2020 (pubblicato sul BUR del 1°aprile 2020), con il quale l'Assessore delegato alla protezione civile ha individuato, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i Comuni gravemente colpiti dall'emergenza 10 agosto 2017, elencati nell'Allegato A), parte integrante del medesimo provvedimento, al fine di avviare il procedimento contributivo a favore dei soggetti danneggiati secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

Visto il decreto del Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 n. 9/CD11/2020, che ha, tra l'altro, individuato la Protezione Civile della Regione, quale soggetto attuatore per il procedimento di ristoro danni relativo all'emergenza del 10 agosto 2017 a favore di privati e di attività produttive, esclusi i settori di competenza della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, quali l'agricoltura, la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura;

Rilevato che con il medesimo decreto n. 9/CD11/2020 il Commissario delegato ha assegnato, in attuazione al D.P.C.M. 27 febbraio 2019 integrato dal D.P.C.M. 11 luglio 2019, alla Protezione Civile della Regione per l'espletamento delle sopracitate attività risorse pari ad euro 2.000.000,00, che saranno trasferite al Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art 33 della LR 64/1986;

Rilevato, altresì, che con il medesimo decreto n. 9/CD11/2020 il Commissario delegato provvederà ad erogare i fondi, nel limite assegnato, incrementato con ulteriori risorse stanziato dal DPCM 27 febbraio 2019, nel caso in cui il fabbisogno finale, a seguito delle istruttorie delle domande di contributo, si rivelasse superiore all'importo stanziato;

Visto il decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 22 luglio 2020, con il quale, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2020, n. 1031:

- sono adottate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1031/2020, le modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi in premessa descritti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, esclusi i settori di competenza della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, quali l'agricoltura, la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura, interessati dall'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017, di cui agli allegati sub A) e sub B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;
- è disposto l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, ai fini dell'istruttoria delle domande presentate dai privati e dalle attività economiche e produttive, nonché della concessione dei contributi e delle relative erogazioni a favore dei medesimi soggetti, dei Comuni individuati con proprio decreto n. 322/PC/2020;
- è prenotata la spesa di euro 2.000.000,00, a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986, a copertura dell'onere derivante dall'attivazione del procedimento contributivo in argomento, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 con decreto n. 9/CD11/2020;

Visto il decreto 9 novembre 2020, n. 1503/PC/2020, il cui avviso di adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 di data 18 novembre 2020, con il quale, in particolare:

- è dato atto che il fabbisogno finanziario complessivo per la copertura dei finanziamenti a favore dei privati e delle attività economiche e produttive di cui al decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020 ammonta ad euro 2.479.974,68 ed è interamente coperto, in conformità a quanto previsto dal decreto n. 9/CD11/2020 del Commissario delegato di cui all'O.C.D.P.C.558/2018 e dalla nota n. 33898 del 6 novembre 2020, con le risorse stanziata dal DPCM 27 febbraio 2019;
- sono confermate le percentuali e i limiti massimi previsti dalle Modalità attuative – Allegati A e B al decreto n. 932/PC/2020 per il riconoscimento dei finanziamenti a favore di privati e imprese danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche del 10 agosto 2017, come ivi specificato;

Rilevato che, al fine di dare attuazione al procedimento in argomento, con i decreti 9 novembre 2020, n. 1503/PC/2020 e 15 dicembre 2020, n.1735/PC/2020 è stata impegnata la spesa complessiva pari ad euro 2.479.974,68 a carico del capitolo 370000 (PdC 2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile;

Visto il decreto 21 maggio 2021, DCR/8/CD11/2021 con il quale, a seguito della nota della Protezione civile della Regione di aggiornamento dell'importo complessivo pari ad euro 2.252.331,18 delle concessioni effettuate dai Comuni, prot. 1815/21 di data 20.01.2021, tra l'altro, si stabilisce che le risorse programmate nei Piani degli investimenti delle annualità 2020 e 2021 e relative al DPCM 27 febbraio 2019 sono stanziata, con riferimento ai procedimenti contributivi conseguenti all'Emergenza agosto 2017, come segue:

- euro 2.010.000,00 inseriti nel Piano degli investimenti 2020 e stanziati per la Protezione civile della Regione;
- euro 242.331,18 inseriti nel Piano degli investimenti 2021 e stanziati per la Protezione civile della Regione;

Dato atto che il termine per la presentazione della rendicontazione finale della spesa, da parte dei beneficiari privati ed imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 degli Allegati sub A) e sub B) delle Modalità attuative, non può superare 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, con possibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 degli Allegati medesimi, di richiedere una proroga del termine per un periodo massimo di tre mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso;

Dato atto che con il decreto 27 agosto 2021, n.987/PC/2021:

1. si è stabilito che il comma 2 dell'articolo 12 dell'Allegato sub A delle Modalità attuative adottate con decreto 13 luglio 2020, n.932/PC/2020 è sostituito come di seguito indicato:

“2. È consentita la richiesta di proroga del termine fino al 31 marzo 2022, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.”

2. si è stabilito che il comma 2 dell'articolo 12 dell'Allegato sub B delle Modalità attuative adottate con decreto 13 luglio 2020, n.932/PC/2020 è sostituito come di seguito indicato:
"2. È consentita la richiesta di proroga del termine fino al 31 marzo 2022, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso."

Preso atto delle segnalazioni agli atti della Protezione civile della Regione e di quelle pervenute per le vie brevi, in ordine all'impossibilità e/o difficoltà da parte dei beneficiari di presentare la rendicontazione della spesa entro il termine del 31.03.2022, a fronte di un contesto caratterizzato ancora dall'emergenza sanitaria Covid-19, dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali di lavorazione, dall'indisponibilità di tecnici abilitati alla fase progettuale e di direzione e di imprese in grado di svolgere nei tempi i lavori assegnati;

Richiamato l'articolo 22, comma 2 degli Allegati sub A) e sub B) delle Modalità attuative che prevede che eventuali modifiche o integrazioni saranno approvate con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile;

Ravvisata la necessità, alla luce di quanto sopraesposto, nell'ottica di massima collaborazione, partecipazione e coinvolgimento delle imprese e dei privati destinatari dell'azione amministrativa, di modificare le Modalità attuative, adottate con decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020, al fine di concedere un ampliamento del termine per la presentazione della rendicontazione da parte dei beneficiari;

Ritenuto, pertanto, di inserire, dopo il comma 2 dell'articolo 12 dell'Allegato sub A) e sub B) delle Modalità attuative adottate con decreto 13 luglio 2020, n.932/PC/2020, come sostituito con decreto 27 agosto 2021, n. 987/PC/2021, il seguente comma:

"2 bis. Ai beneficiari a cui è stata concessa una proroga del termine per la presentazione della rendicontazione in conformità alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 12, è consentita la richiesta di proroga del termine fino al 31 marzo 2023, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata entro il 30 aprile 2022.";

Visto il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2018, n. 0129/Pres.;

Decreta

1. È inserito, dopo il comma 2 dell'articolo 12 dell'Allegato sub A) e sub B) delle Modalità attuative adottate con decreto 13 luglio 2020, n.932/PC/2020, come sostituito con decreto 27 agosto 2021, n. 987/PC/2021, il seguente comma:
"2 bis. Ai beneficiari a cui è stata concessa una proroga del termine per la presentazione della rendicontazione in conformità alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 12, è consentita la richiesta di proroga del termine fino al 31 marzo 2023, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata entro il 30 aprile 2022."
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

IL VICEPRESIDENTE,
ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE
- dott. Riccardo Riccardi -